Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 28 maggio 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 528.

Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Gli onorari previsti dall'art. 3 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono dovuti al notaio nelle seguenti misure L. 800 per le procure generali ad affari; L. 500 per le procure generali a liti; L. 250 per le procure a liti innanzi ai pretori; L. 150 per le procure a liti innanzi ai conciliatori; L. 300 per ogni altra procura ad affari o a liti.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato per ogni persona in più di L. 50 ovvero di L. 20 se trattisi di procure a liti innanzi ai conciliatori.

Parimenti l'onorario è aumentato di L. 50 o di L. 20 per ogni persona in più quando più siano i mandatari con facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

Art. 2.

Gli onorari previsti dall'art. 4 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono dovuti al notaio nelle seguenti misure: L. 1000 per gli atti di consegna di testamento segreto; L. 600 per gli atti di deposito di testamento olografo; L. 30 per i certificati di vita per pensioni; L. 400 per gli atti di ratifica e per ogni altro atto di valore indeterminabile, compresi quelli indicati nell'art. 18 lettera *c)* del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358.

L'onorario di L. 400 spetta anche per i contratti di liberazione di una parte dei beni immobili ipotecati quando manchi il corrispettivo convenuto.

Per le firme e vidimazioni di libri commerciali l'onorario è di L. 200.

Art. 3.

Gli onorari per gli atti di protesto, di cui all'art. 5 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Art. 4.

Gli onorari proporzionali al valore di cui agli articoli 6, 7 e 9 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono dovuti nella misura di L. 250 se il valore non eccede le L. 5000. Al di sopra di L. 5000, oltre il detto onorario di L. 250, sono dovute, per ogni 1000 lire di valore in più, L. 20 fino al valore di L. 10.000, L. 15 fino al valore di L. 20.000, L. 10 fino al valore di L. 100.000, L. 6 fino al valore di L. 500.000, L. 2 fino al valore di L. 1.000.000, L. 1 fino al valore di L. 50.000.000. Non è dovuto alcun onorario per le quote di valore eccedenti L. 50.000.000.

Gli onorari anzidetti sono soggetti alle riduzioni stabilite dagli stessi articoli 6, 7 e 9 nei casi ivi previsti, ma non possono mai essere inferiori a L. 250.

Nel calcolo dell'onorario le frazioni di L. 1000 del valore non si computano se inferiori a L. 500; si computano per L. 1000 negli altri casi. Parimenti le frazioni di lira dell'onorario non si computano se inferiori a centesimi 50; si computano per una lira negli altri casi.

Art. 5.

Per gli atti autenticati in più originali, spetta al notaio, oltre l'onorario per uno di essi, l'onorario di L. 150 per ciascuno degli altri.

Per le autenticazioni di firme apposte per l'esazione di somme presso pubblici uffici è dovuto al notaio l'onorario di L. 10 per ogni 1000 lire di capitale nominale, ma non minore di L. 50 nè maggiore di L. 1000.

Art. 6.

L'onorario ad ore, di cui all'art. 13 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di L. 300 per ciascuna ora o frazione di ora. Esso è raddoppiato se il notaio viene richiesto di notte tempo per gli atti indicati nel secondo comma del citato art. 13.

Lo stesso onorario, nella misura di L. 300 per ciascuna ora o frazione di ora, è dovuto al notaio per gli atti da lui preparati nei casi previsti dall'art. 12 della tariffa anzidetta.

Art. 7.

Il limite massimo dell'onorario di copia, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, è elevato a L. 1500 per le copie in forma esecutiva e a L. 1000 per le altre copie.

L'onorario di copia non può in ogni caso essere inferiore a L. 80.

Per le copie degli atti di valore indeterminabile l'onorario è di L. 80 e per le copie ad uso dell'Ufficio del registro è di L. 25.

Art. 8.

Per ogni estratto e per ogni certificato è dovuto al notaio l'onorario di L. 80.

Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di L. 80 per uno di essi, è dovuto l'onorario di L. 20 per ciascuno degli atti accennati nel certificato medesimo.

Art. 9.

Salvo i casi previsti nell'art. 75, comma secondo. della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per gli estratti e per i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte spetterà, oltre l'onorario di estratto o di certificato per una convenzione, l'onorario di L. 20 per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti e i certificati si riferiscono, e sarà dovuto lo stesso onorario che spetterebbe per la copia dell'atto se gli estratti e i certificati si riferiscono a tutto l'atto.

Art. 10.

Per la ricerca di un atto è dovuto al notaio l'onorario di L. 30 se l'atto è indicato con data precisa e di L. 60 se manca tale indicazione.

Art. 11.

L'onorario per l'ispezione, per la lettura e per la collazione di un atto nell'interesse di privati, di cui all'art. 20 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di L. 50 per ogni ora impiegata nell'operazione.

Art. 12.

Per la preparazione della minuta di un contratto nei casi previsti dall'art. 21, comma primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, è dovuto l'onorario ad ore nella misura di L. 300 per ciascuna ora o frazione di ora. Tale onorario è ridotto alla metà se la minuta preparata dal notaio sia stata tradotta in atto pubblico ricevuto da lui stesso.

Per gli atti indicati nell'ultimo comma del citato art. 21 l'onorario è di L. 100.

Art. 13.

L'indennità di accesso, di cui all'art. 22 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuta nella misura di L. 100. di L. 150, di L. 200 e di L. 300 secondo che il notaio debba trasferirsi a distanza non maggiore di due chilometri dal proprio ufficio, o maggiore di due, o di cinque o di dieci chilometri. Se la distanza è maggiore di quindici chilometri spetta inoltre l'indennità di L. 20 per ogni chilometro in più.

L'indennità per ogni giornata di soggiorno, di cui al citato art. 22 della tariffa, e successive modificazioni, è dovuta nella misura di L. 500, salvo il rimborso delle spese. Se tra il viaggio ed il soggiorno si è impiegato un tempo non maggiore di sei ore, non è dovuta alcuna indennità per soggiorno.

Se l'accesso ha luogo di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Per ogni atto che il notaio sia obbligato a registrare fuori della propria residenza, è dovuto il diritto di L. 50.

Lo stesso diritto è dovuto per la trasmissione all'Archivio notarile della copia del testamento pubblico, di cui all'art. 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Per la trasmissione del sunto del contenuto degli atti a mezzo del telegrafo o del telefono, è dovuto al notaio, oltre al diritto di accesso, l'onorario ad ore stabilito dall'art. 6 del presente decreto.

Art. 14.

Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di L. 20 per ogni pagina. Esso è aumentato del 50 % nei casi di richieste urgenti di copie di atti e sempre che la copia venga rilasciata entro giorni tre dalla richiesta.

Art. 15.

Il diritto di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di L. 50 per gli atti soggetti a registrazione e per quelli di ultima volontà, e nella misura di L. 20 per gli altri atti.

La quota di tale diritto devoluta alla Cassa nazionale del notariato è in ogni caso di L. 10, e viene riscossa, anche per gli atti soggetti a registrazione, a cura dell'Archivio notarile, osservate le norme degli articoli 20 e 21 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358.

Art. 16.

Per ogni annotazione al margine di un originale, nei casi previsti dall'art. 25, primo comma, della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, è dovuto al notaio il diritto di L. 50.

Art. 17.

I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 29, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Art. 18.

Il diritto fisso stabilito dall'art. 18 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, per la richiesta di ogni operazione, è elevato a L. 15.

Art. 19.

La tassa di ricerca di un atto nell'indice generale stabilita dall'art. 33 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, è aumentata del 500 per cento.

Art. 20.

La tassa di ricerca per le operazioni compiute sugli originali e sulle copie delle scritture private stabilita dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, è aumentata del 500 per cento.

Art. 21.

La tassa di archivio stabilita dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, è dovuta anche per gli atti di deposito del testamento olografo e di ricevimento del testamento pubblico o segreto.

La tassa medesima è dovuta anche in base ai supplementi di onorario liquidati a favore della Cassa nazionale del notariato a norma dell'art. 12 del decreto anzidetto, e viene riscossa per questa parte dagli Uffici del registro che ne versano l'importo all'Amministrazione degli archivi notarili dopo aver prelevato l'aggio del 5 per cento.

Art. 22.

All'art. 5 del regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, è sostituito il seguente:

« Quando negli Archivi notarili vi sia mancanza di assistenti o di personale subalterno, ai lavori di copiatura ed a quelli di custodia e pulizia dei locali potrà provvedersi, sotto la responsabilità del conservatore o di chi ne fa le veci, mediante prestazioni di opera da parte di privati, da retribuirsi nella misura che verrà determinata caso per caso dal Ministero di grazia e giustizia.

La precedente disposizione si applica anche agli Archivi notarili sussidiari. A questi ultimi si applica anche il disposto dell'art. 112, capoverso 8°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni ».

Art. 23.

Le tasse per i concorsi a posti di notaio e ad impieghi negli Archivi notarili, stabilite dagli articoli 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, sono aumentate del 200 per cento.

Art. 24.

Le ammende stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalle altre disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, sono aumentate ad otto volte la misura attuale.

Questa disposizione non si applica nel caso previsto dall'art. 80 della stessa legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 171. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 1948, n. 529.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (decimo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1947-48 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci del Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

All'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-48, concernente i capitoli per i quali è concessa al Ministero del tesoro, la facoltà di cui all'art. 41, 2° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato è aggiunto il capitolo n. 319-*bis*: « Somma corrispondente al quaranta per cento delle spese pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 144. — FRASCA

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1947-48

a) *In aumento*:

Cap. n. 132. — Somme da versare da privati per le spese della vigilanza esercitata dal Corpo delle Miniere, ecc. L. 3.000.000

Cap. n. 266. — Somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti per interessi maturati, ecc. » 1.208.350

Cap. n. 361. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana e della difesa, ecc. » 1.000.000

Totale . . . L. 5.208.350

b) *Capitolo di nuova istituzione*:

Cap. n. 177-*bis*. — Versamento delle pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie ai sensi del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511).

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 26. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti, ecc. L. 880.000.000

Cap n. 42. — Compensi per lavoro straordinario al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 64. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 1.000.000

Cap n. 136. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc. » 13.749.300

Cap. n. 137. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc. » 30.418.300

Cap. n. 138. — Quota dell'1 % da devolvere per manifestazioni cinematografiche, ecc. » 25.833.500

Cap. n. 145-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per il funzionamento della Commissione costituita per la erogazione, a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione di concerti dell'Accademia di S. Cecilia e di altri Enti ed istituzioni teatrali e musicali della quota del 12 % dei diritti erariali sugli spettacoli di cui al regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 » 400.000

Cap. n. 181. — Indennità di missione al personale civile, ecc. (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) » 9.940.000

Cap. n. 203. — Contributi ai Comuni, alle Provincie, ecc. per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura degli infermi tubercolotici, ecc. » 2.750.000.000

Cap. n. 271. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti degli uffici centrali, ecc. » 580.000

Cap. n. 279. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 305. — Indennità per missioni effettuate dal personale ispettivo del Tesoro, ecc. » 12.000.000

Cap. n. 307. — Spese riservate, ecc. » 9.500

Cap. n. 336-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento delle semestralità sui mutui ipotecari concessi per restaurare la proprietà immobiliare situata nelle regioni delle Venezie danneggiate dalla guerra (decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 861) . » 80.000

Cap. n. 343-*ter* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle indennità di carovita anticipate, per conto del Tesoro, al Monte pensioni insegnanti elementari nell'esercizio finanziario 1946-47 L. 106.264.700

Cap. n. 398. — Indennità e diarie ai membri delle Commissioni dipendenti dalla Presidenza, ecc. » 500.000

Cap. n. 404-*ter* (di nuova istituzione). — Spese, escluse quelle di personale, per il funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali per le controversie in materia di requisizione (art. 77 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741) » 30.000

Cap. n. 404-*quater* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri ed al segretario dei Comitati giurisdizionali territoriali per le controversie in materia di requisizione (art. 77 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741) » 89.000

Cap. n. 420-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc. » 600.000

Cap. n. 421-*ter*. — Spese per il servizio di redazione e radiotrasmissione di notizie verso i paesi del Sud America, ecc. » 1.200.000

Cap. n. 421-*novies* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento a favore della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro del corrispettivo dei certificati di esonero dalla tassa di concessione governativa (buoni di doppiaggio) giacenti presso la Banca stessa e che non possono essere utilizzati per la disposta abolizione delle tasse di doppiaggio (art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678) » 900.000

Cap. n. 422-*ter*. — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi al periodo anteriore alla liberazione, ecc. » 1.886.300

Cap n. 426-*bis*. — Assegni fissi mensili al personale estraneo, ecc. (Ufficio per le sanzioni contro il fascismo) » 1.000.000

Cap. n. 426-*ter*. — Retribuzioni ed indennità varie al personale avventizio, ecc. » 1.400.000

Cap. n. 426-V. — Premio giornaliero di presenza agli impiegati, ecc. » 200.000

Cap. n. 426-VI. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati, ecc. » 100.000

Cap. n. 426-VII. — Sussidi al personale » 50.000

Cap. n. 426-X. — Spese per telegrammi, fonogrammi, ecc. » 25.000

Cap. n. 426-XI. — Spese di economato, arredamento, ecc. » 150.000

Cap. n. 426-XII. — Spese per gli automezzi, ecc. » 120.000

Cap. n. 426-XIII. — Indennità ai delegati provinciali, ecc. » 7.000.000

Cap. n. 426-XIV. — Indennità mensile ai dipendenti dello Stato, ecc. » 200.000

Cap. n. 426-XV. — Retribuzione e indennità varie al personale estraneo, ecc. » 7.500.000

Cap. n. 426-XVI. — Indennità di missione per i delegati, ecc. » 2.000.000

Cap n. 426-XVII. — Spese di economato, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 426-XVIII. — Spese per i trasporti, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 426-XIX. — Premio giornaliero di presenza, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 435 *quater* (di nuova istituzione). — Spese di funzionamento del Comitato interministeriale, degli uffici di segreteria e di attuazione dei controlli per la disciplina delle distribuzioni al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali (regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388) » 719 000

Cap. n. 439 *bis*. — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari, ecc. . » 427.000

Totale degli aumenti . . L. 3.863.871.600

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 323. — Spese di gestione del magazzino del Provveditorato generale dello Stato, ecc. L. 975.000

c) *Capitolo di nuova istituzione*:

Cap. n. 319 *bis*. — Somma corrispondente al quaranta per cento delle pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie ai sensi del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, spettante agli scopritori delle infrazioni medesime, al Fondo Massa del Corpo della guardia di finanza od alla Cassa di previdenza od al Fondo di quiescenza del personale dell'Amministrazione cui appartiene lo scopritore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511) (*Spesa d'ordine*).

d) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 29. — Contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (art. 27 lettera *a*) del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38) (2° delle dieci assegnazioni).

Cap. n. 232. — Fitto di locali per gli uffici dell'Alto Commissariato e riscaldamento dell'alloggio del segretario generale.

Cap. n. 328. — Spese per le automobili di rappresentanza e per quelle adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato Affitto di locali e spese accessorie ai medesimi (riscaldamento, telefoni, illuminazione, sistemazioni mobili provvisorie).

e) *Capitoli soppressi*:

Cap. n. 554 (aggiunto). — Spese, escluse quelle di personale, per il funzionamento dei Comitati giurisidizionali territoriali, ecc.

Cap. n. 555 (aggiunto). — Gettoni di presenza ai membri ed al segretario dei Comitati giurisdizionali territoriali, ecc.

Cap. n. 605 (aggiunto). — Spese per il funzionamento della Commissione, ecc.

Cap. n. 610 (aggiunto). — Somma occorrente per il pagamento a favore della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ecc.

Cap. n. 646 (aggiunto). — Spese di funzionamento del Comitato interministeriale, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 42. — Provvista e riparazione di materiali e di mobili speciali, ecc. - Spese diverse relative ai servizi del lotto	L.	2.954.000
Cap. n. 46. — Razione viveri	»	925.000.000
Cap. n. 58 *bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di munizioni	»	100.000.000
Cap. n. 59. — Spese per il servizio automotociclistico	»	85.000.000
Cap. n. 69. — Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale del Catasto, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 75. — Somma da corrispondere al personale provinciale, ecc., per diritti di scritturazione, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 79. — Fitto di locali per gli uffici esterni del Catasto, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 101. — Fitto di locali per gli uffici esterni	»	5.000.000
Cap. n. 124. — Spese di amministrazione e di manutenzione, ecc., dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 127. — Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc. (Canali Cavour)	»	70.000.000
Cap. n. 133. — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni, ecc.	»	300.000
Cap. n. 147. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 174. — Indennità di missione al personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione	»	20.000.000
Cap. n. 176. — Indennità alle guardie di finanza per i servizi delle imposte, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 193 *bis*. — Saldo degli impegni, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 193 *ter*. — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi di tesoreria relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie	»	50.000.000
Cap. n. 193 *quater*. — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti effettuati su autorizzazione dell'A.M.G. e formanti oggetto di sospesi presso le Sezioni di tesoreria provinciali o le Prefetture	»	150.000.000
Cap. n. 198. — Acquisto di natanti e galleggianti	»	300.000.000
Totale	L.	1.806.294.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 14. — Spese postali e telegrafiche Spese per l'acquisto di blocchetti di assegni postali.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Cap. n. 17. — Sussidi al personale in attività di servizio	L.	1.000.000
Cap. n. 32. — Compensi speciali, ecc.	»	250.000
Cap. n. 43. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 63. — Compensi per insegnamento, ecc., diarie a componenti di Commissioni e Consigli	»	1.000.000
Cap. n. 69. — Spese di riparazione, ecc., degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena	»	22.000.000
Cap. n. 74-VII (di nuova istituzione). — Indennità ai componenti delle Commissioni arbitrali mandamentali per la disciplina delle locazioni di immobili urbani (decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945 n. 669 e decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 55)	»	35.000.000
Totale	L.	64.250.000

b) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 82 (aggiunto). — Indennità ai componenti delle Commissioni arbitrali, ecc.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	L.	35.000.000
Cap. n. 27 *ter*. — Personale di ruolo e non di ruolo Compensi per il lavoro straordinario, ecc.	»	700.000
Cap. n. 67. — Spese riservate, ecc.	»	5.000.000
Totale	L.	40.700.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 13. — Spese di manutenzione, ecc., dei locali, ecc., in uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	L.	500.000
Cap. n. 26. — Museo dell'Africa italiana Manutenzione, ecc.	»	239.000
Cap. n. 35. — Spese riguardanti le passate gestioni dell'Africa Orientale Italiana, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 36. — Spese riguardanti le passate gestioni della Libia, ecc.	»	8.900.000
Cap. n. 36 *bis* (di nuova istituzione). Spese inerenti al trasferimento nelle colonie del personale inviato in sostituzione di altro definitivamente rimpatriato e spese di viaggio relative al personale rientrato in Italia per fruire del congedo	»	15.000.000
Cap. n. 46 *bis*. — Saldo degli impegni, ecc.	»	625.000

Cap. n. 48 *ter* (di nuova istituzione). — Fondo scorta per i servizi militari, da assegnarsi al Deposito misto speciale di Napoli per gli scopi fissati dall'art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2368, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049 . . . L. 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 28.764.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41. — Spese per l'assistenza, ecc. L. 29.895.000

c) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 52 (aggiunto). — Fondo scorta per i servizi militari, ecc.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 11. — Indennità per missioni e congressi . . . L. 9.500.000
Cap. n. 12. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc. . . . » 16.500.000
Cap. n. 18. — Affitto di locali per i servizi dipendenti, ecc. . . . » 1.200.000
Cap. n. 27. — Compensi per lavoro straordinario, ecc., al personale che presta servizio presso i Provveditorati agli studi, ecc. » 15.000.000
Cap. n. 29. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . » 9.676.700
Cap. n. 49. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc. . . . » 15.000.000
Cap. n. 96. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e degli Istituti agrari liberi . . . » 1.500.000
Cap. n. 100. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Istituti tecnici commerciali, ecc. . . . » 2.500.000
Cap. n. 118. — Contributi a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiori governativi, ecc. . . . » 1.018.000
Cap. n. 127. — Compensi per il lavoro straordinario, ecc. . . . » 6.400.000
Cap. n. 145. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . » 3.400.000
Cap. n. 164. — Dotazioni governative a monumenti, ecc. . . . » 83.000
Cap. n. 193 *ter*. — Saldo degli impegni, ecc. » 867.600
Cap. n. 206 *quater* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle sottocommissioni provinciali di epurazione (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159) . . . » 500.000
Cap. n. 213. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . » 250.000

Totale . . . L. 83.395.300

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 101. — Spesa per la erogazione dei contributi in capitale, ecc., per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli Enti locali territoriali . . . L. 3.000.000.000
Cap. n. 110 (modificata la denominazione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento ed il trasporto di profughi . . . L. 100.000.000
Cap. n. 129. — Spese per acquisto ed indennità di requisizione, ecc. . . . » 20.000.000

Totale . . . L. 3.120.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Personale non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . L. 139.000.000
Cap. n. 25. — Personale di ruolo e non di ruolo Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 30.000.000
Cap. n. 26. — Personale di ruolo e non di ruolo Compensi speciali, ecc. . . . L. 2.000.000
Cap. n. 49. — Spese per il personale di ruolo e non di ruolo, ecc. (Venezia) . . . » 350.000
Cap. n. 51. — Personale di ruolo e non di ruolo Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . » 600.000
Cap. n. 62. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. . . . » 10.000.000
Cap. n. 63. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche . . . » 12.000.000
Cap. n. 65. — Spese per il servizio di piena, ecc. . . . » 15.000.000
Cap. n. 66. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . » 10.000.000
Cap. n. 67. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . » 20.000.000
Cap. n. 90. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . . . » 25.000.000
Cap. n. 91. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . » 65.000.000
Cap. n. 92. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . » 65.000.000
Cap. n. 108. — Personale tecnico avventizio, ecc. Retribuzioni, ecc. . . . » 698.000.000
Cap. n. 113. — Personale tecnico avventizio, ecc., compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . » 6.500.000
Cap. n. 127. — Spese per il personale di ruolo e non di ruolo, ecc. (Provveditorati regionali) . . . » 91.000.000
Cap. n. 129. — Personale di ruolo e non di ruolo - Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . » 4.800.000
Cap. n. 133 (modificata la denominazione). — Personale di ruolo e non di ruolo - Premio giornaliero di presenza (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946. n. 585) » 550.000
Cap. n. 134 (modificata la denominazione). — Personale di ruolo e non di ruolo - Compensi per lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19; regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) . . . » 820.000
Cap. n. 137. — Spese per il personale di ruolo e non di ruolo, ecc. (Cagliari) » 15.300.000
Cap. n. 139. — Personale di ruolo e non di ruolo Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Cagliari) . . . » 850.000
Cap. n. 165. — Personale del ruolo transitorio Indennità di trasferta e diverse » 1.000.000
Cap. n. 167. — Personale del ruolo transitorio, ecc. - Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . » 2.500.000
Cap. n. 170. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 171. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . » 500.000
Cap. n. 175-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare . » 6.735.000
Cap. n. 199-*bis* (di nuova istituzione). — Esecuzione di opere pubbliche di interesse della città di Roma » 80.000.000
Cap. n. 203-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare . » 7.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.309.705.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 10. — Genio civile — Personale di ruolo, ecc. — Indennità di trasferta, ecc. L. 2.000.000
Cap. n. 236. — Fondo a disposizione per assegnazioni ai capitoli di parte straordinaria, ecc. . . . » 87.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 89.000.000

c) *Capitoli soppressi:*

Cap. n. 284 (aggiunto). — Esecuzione di opere pubbliche di interesse della città di Roma, ecc.

Cap. n. 287 (aggiunto). — Spese per lavori urgenti di sistemazione, ecc.

Cap. n. 296 (aggiunto). — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione, ecc.

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) *In aumento:*

Cap. n. 13. — Fitti e canoni	L.	7.100.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	»	400.000
Cap. n. 16. — Spese relative all'acquisto, manutenzione, esercizio e noleggio delle automobili, ecc.	»	800.000
Totale degli aumenti	L.	8.300.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 36. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee, ecc.	L.	400.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 12. — Indennità ai componenti di Commissioni	»	300.000
Cap. n. 29. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti nei porti, ecc.	»	80.000
Cap. n. 41. — Attrezzi, arredi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 42. — Acquisto, manutenzione e custodia di boe di ormeggio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 46-*bis*. — Saldo degli impegni concernente spese, ecc.	»	1.019.500
Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione). — Somma dovuta al Ministero della difesa Marina a rimborso di assegni corrisposti agli ufficiali delle Capitanerie di porto decorsa gestione 1946-47	»	11.000.000
Cap. n. 50-*bis*. — Somme occorrenti per spese residue relative alla gestione del naviglio noleggiato, ecc.	»	534.000.000
Totale degli aumenti	L.	566.999.500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 48. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni, ecc., dipendenti dalla guerra	L.	10.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 76. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	L.	1.500.000.000
Cap. n. 109. — Carabinieri Corredo, ecc.	»	6.402.000
Cap. n. 128. — Compensi per lavoro straordinario agli ufficiali di marina, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 226. — Premi per invenzioni, ecc.	»	60.000
Cap. n. 238. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Esercito dipendenti dalla guerra	»	4.000.000.000
Totale degli aumenti	L.	5.508.462.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 89. — Servizi del Genio - Spese per manutenzione, ecc.	L.	60.000
Cap. n. 129. — Compensi per lavoro straordinario ai sottufficiali di marina, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 156. — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc.	»	450.000
Cap. n. 218. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	»	6.402.000
Totale delle diminuzioni	L.	8.912.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 281. — Sussidi in denaro ai componenti disoccupati e bisognosi delle famiglie dei prigionieri di guerra e dei militari dichiarati irreperibili.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 10. — Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc., dell'Amministrazione centrale, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n 11. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 35. — Uffici enologici Cantine sperimentali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 139-*bis* (di nuova istituzione). — Spese a pagamento non differito per opere di bonifica pubbliche e di competenza privata e per opere di miglioramento fondiario attinenti all'irrigazione (art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1232)	»	700.000.000
Cap. n. 148-*bis*. — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori, ecc.	»	845.500
Totale degli aumenti	L.	710.345.500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 122. — Spese a pagamento non differito, ecc.	L.	15.000.000
Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito per l'esecuzione di opere di bonifica pubbliche, ecc.	»	2.140.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	2.155.000.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 134. — Spese a pagamento non differito per l'esecuzione di opere di bonifica pubbliche e di competenza privata, per opere di miglioramento fondiario, attinenti all'irrigazione (decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 40 e art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1232).

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) *In aumento:*

Cap. n. 22. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 26. — Premi e medaglie al merito industriale, ecc.	»	30.000
Cap. n. 51. — Competenze dovute al personale operaio addetto all'officina meccanica annessa all'ufficio centrale metrico	»	65.500
Cap. n. 67-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 70-*bis*. (di nuova istituzione). — Saldi di spese relative all'esercizio 1944-45, per differenza a carico dello Stato tra il prezzo garantito e quello definitivo di vendita degli zolfi greggi che dai produttori saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) (legge 2 aprile 1940, n. 287)	»	13.589.000
Cap. n. 81. — Competenze al personale incaricato ed a quello operaio, ecc.	»	3.250.000
Cap. n. 107-*bis* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la restituzione di penalità inflitte dalle Commissioni provinciali di vigilanza prezzi dello pseudo governo repubblicano e riconosciute giudiziariamente non dovute	»	3.429.000
Totale	L.	23.563.500

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 17. — Spese di ufficio . . . L. 500.000

Cap. n. 35. — Spese relative al funzionamento dei corsi, ecc. » 1.208.350

Cap. n. 40. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. (Uffici del lavoro) » 11.000.000

Cap. n. 50. — Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Ispettorato del lavoro, ecc. » 4.600.000

Cap. n. 73. — Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 73-*ter* (di nuova istituzione). — Onere dello Stato per il reintegro delle somme riscosse in meno in conseguenza dell'esonero e della riduzione dei contributi unificati a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni che si trovano in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito (art. 5 del regio decreto 13 giugno 1942, n. 1063 e decreto ministeriale 11 agosto 1945) » 62.000.000

Cap. 73-*quater*. (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti gli esercizi anteriori a quello corrente relativi al rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale (regio decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941, n. 391 e regio decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994) » 216.000.000

Cap. n. 73-*quinquies*. (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti gli esercizi anteriori a quello corrente e relativi al rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro la invalidità e la vecchiaia (art. 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e art. 35 del regio decreto-legge 6 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272) L. 160.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 505.308.350

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 86. — Assistenza per l'avviamento, ecc. L. 500.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Quote di multe dovute alla Massa, ecc. . . L. 7.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2 — Stipendi al personale del magazzino centrale, ecc. L. 500.000

Cap. n. 9. — Spese per la fornitura di medicinali ai reparti del Corpo . . . » 1.000.000

Cap. n. 10. — Compensi speciali, ecc. . . L. 8.000.000

Cap. n. 14. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della guardia di finanza, ecc. » 500.000

Cap. n. 19. — Somme da erogarsi in concessioni, ecc. . . . . . . » 2.000.000

Totale . . L. 7.000.000

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA PER LE STRADE STATALI

ENTRATA

Modifiche di denominazioni:

Cap. n. 1. — Contributo del Tesoro dello Stato (art. 27, lettera *a*) del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38. (2ª delle dieci assegnazioni).

Cap. n. 19. — Somme dovute dallo Stato per il soddisfacimento degli impegni vigenti al 31 dicembre 1946 a carico del Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle strade ed autostrade statali (art. 31, quarto comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38) e per la relativa liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 103).

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altre competenze, ecc. al personale di ruolo, ecc. . L. 41.221.000

Cap. n. 2. — Retribuzioni, ecc., al personale assunto a contratto, ecc. » 73.248.000

Cap. n. 3. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. » 114.757.000

Cap. n. 4. — Retribuzioni, ecc., al personale dei cantonieri, ecc. » 1.005.503.000

Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc., al personale, ecc. » 45.000.000

Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale di ruolo, ecc. » 600.000

Cap. n. 7. — Indennità di trasferta, ecc., al personale dei cantonieri, ecc. » 8.300.000

Cap. n. 8. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale dei cantonieri, ecc. » 200.000

Cap. n. 9 (modificata la denominazione). Premio giornaliero di presenza agli impiegati di ruolo, a contratto di lavoro, non di ruolo e al personale dei cantonieri (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) » 27.000.000

Cap. n. 10 (modificata la denominazione). — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati di ruolo, a contratto di lavoro, non di ruolo ed ai capi cantonieri (con trattamento di agenti tecnici), nonchè ai cantonieri scelti, cantonieri e allievi cantonieri addetti all'Azienda e ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, art. 24 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) » 70.000.000

Cap. n. 12. — Retribuzioni a funzionari non appartenenti all'Amministrazione, ecc. » 45.000.000

Cap. n. 15. — Manutenzione e riparazione di locali, ecc., spese di cancelleria, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 16. — Spese per il servizio delle automobili » 105.527.000

Cap. n. 17. — Spese per compilazione di progetti, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 22. — Spese per le assicurazioni sociali, del personale a contratto di lavoro, ecc. » 7.000.000

Cap. n. 23. — Spese per le assicurazioni sociali al personale salariato, ecc. » 46.400.000

Cap. n. 33. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di automobili, strumenti, ecc. » 25.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.679.756.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 39 (modificata la denominazione). — Fondo a disposizione per assegnazioni ai capitoli relativi a lavori straordinari, di somme autorizzate col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 febbraio 1947, n. 104, nonchè ai capitoli concernenti oneri di carattere generale, per la quota da destinare ai medesimi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto stesso . . . L. 233.000.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 44. — Somme da erogare per il soddisfacimento degli impegni vigenti al 31 dicembre 1946 a carico del Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle strade e autostrade statali (art. 31, quarto comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38) e per la relativa liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 103).

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere, ecc. L. 528.940.000
Cap. n. 2. — Prodotto della vendita dei rifiuti postali, ecc. » 9.600.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali » 50.000.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali » 50.000.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti » 100.000.000
Cap. n. 10. — Telegrafi » 100.000.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi, ecc. » 50.000.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse ecc. » 100.000.000
Cap. n. 22. — Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. » 21.000.000

Totale . . . L. 1.009.540.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 8. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai, ecc. L. 2.700.000
Cap. n. 11. — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali nei casi di malattie comuni, ecc. » 4.560.000
Cap. n. 12. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc. » 23.600.000
Cap. n. 18 (modificata la denominazione). — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici del contributo in sostituzione del provento della vendita degli stampati per il servizio dei conti correnti postali (art. 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591, ed art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088) » 900.000
Cap. n. 19-*bis*. (di nuova istituzione). — Contributo dell'Amministrazione per il funzionamento dei circoli ricreativi postelegrafonici » 980.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. » 1.900.000
Cap. n. 23. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte » 135.000.000
Cap. n. 27. — Sussidi al personale dei servizi rurali, ecc. » 1.200.000
Cap. n. 34. — Spese per la vigilanza alle casse e agli uffici, ecc. » 800.000
Cap. n. 35. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. » 437.000.000
Cap. n. 36. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc. L. 130.000.000
Cap. n. 38. — Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme recuperate, ecc. » 300.000
Cap. n. 42. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. » 5.300.000
Cap. n. 50. — Indennità per servizio telegrafico, ecc. » 85.000.000
Cap. n. 60 *bis* (di nuova istituzione). — Spese per la liquidazione di tutte le pendenze riguardanti il personale delle stazioni radioelettriche impiantate in virtù della legge 30 maggio 1940, n. 679 (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 601) » 1.500.000
Cap. n. 60-*ter*. (di nuova istituzione). — Spese per la liquidazione di tutte le pendenze riguardanti i lavori e la manutenzione degli impianti disposti durante la gestione delle stazioni radioelettriche impiantate in virtù della legge 30 maggio 1940, n. 679 (art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 601) » 2.500.000
Cap. n. 65. — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 69. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per l'illuminazione, forza motrice, riscaldamento, ecc. » 19.000.000
Cap. n. 77. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. » 36.000.000
Cap. n. 79 (modificata la denominazione). — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione postale e telegrafica (art. 24, lettera *B*, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, numero 591 ed art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088) » 12.000.000
Cap. n. 87. — Spese casuali . . » 300.000

Totale . . . L. 902.540.000

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 1. — Interessi di fondi pubblici, ecc. L. 4.000.000
Art. n. 3. — Reddito delle foreste, ecc. . » 305.900.000
Art. n. 22. — Prelevamento di disponibilità accantonate, ecc. » 50.000.000
Art. n. 23. — Ricupero delle spese anticipate, ecc. . . . . » 1.900.000

Totale . . . L. 361.800.000

SPESA

In aumento:

Art. n. 1. — Amministrazione, coltivazione, ecc. L. 50.000.000
Art. n. 2. — Spese per allestimento, ecc. » 45.000.000
Art. n. 4. — Imposte e sovrimposte, ecc. » 15.000.000
Art. n. 9. — Rimborso allo Stato degli stipendi, ecc. » 4.000.000
Art. n. 10. — Rimborso allo Stato della indennità complementare, ecc. » 898.000
Art. n. 12. — Spese ed indennità per viaggi, ecc. » 3.000.000
Art. n. 14. — Indennità di malaria, ecc. » 2.000
Art. n. 16. — Premio giornaliero di presenza, ecc. » 4.300.000
Art. n. 17. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . » 800.000

Art. n. 18. — Compensi speciali al personale, ecc.	L. 140.000
Art. n. 25. — Spese postali, ecc.	» 4.000.000
Art. n. 33. — Costruzione e riparazione, ecc.	» 45.000.000
Art. n. 34. — Lavori di rimboschimento, ecc.	» 25.000.000
Art. n. 34-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di Tesoreria, concernenti spese relative alla gestione A.M.G.	» 40.000.000
Art. n. 37. — Accantonamento di disponibilità, ecc.	» 50.000.000
Art. n. 39. — Acquisto ed espropriazione di terreni nudi, ecc.	» 50.000.000
Art n. 42. — Spese di gestione di patrimoni, ecc.	» 700.000
Art. n. 43. — Somme da corrispondere ai Comuni, ecc.	» 1.200.000
Totale	L. 339.040.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948, n. 530.

Nuove provvidenze economiche a favore delle vedove e degli orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV, della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'assegno speciale temporaneo, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, ed aumentato con l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1108, è ulteriormente elevato a L. 25.000 annue per le vedove e per gli orfani di guerra, ivi compresi i titolari delle pensioni spettanti in virtù dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'aumento previsto dal precedente articolo è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° aprile 1948.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 531.

Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 54, concernente l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1035, ed il collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV, della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 54, è sostituito dal seguente:

« L'ammiraglio d'armata Cavagnari Domenico è, pertanto, collocato in ausiliaria, conservando *ad personam* il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 marzo 1945.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 532.
Aumento del capitale sociale della Società Anonima Italiana Stabilimenti Cinematografici « Cinecittà ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Società italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà » fino all'importo di L. 205.000.000, mediante versamento della somma di L. 170.000.000 e mediante conversione in capitale azionario della somma di L. 35.000.000 concessa a titolo di mutuo fruttifero di interessi dal Demanio dello Stato alla Società stessa con contratto 4 gennaio 1947, n. 33972 di rep., per i rogiti notaio Buzi.

Gli interessi dovuti sui trentacinque milioni di cui al detto rogito Buzi e maturati fino al giorno in cui ne sarà effettuato il pagamento dovranno essere versati dalla Società mediante vaglia del Tesoro rilasciato al nome del tesoriere centrale dello Stato, nella sua qualità di cassiere della Cassa depositi e prestiti, con imputazione al conto corrente istituito a favore del Demanio dello Stato con il decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 173. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 533.
Aumento del Fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il Fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, fissato in lire dieci milioni con l'art. 2 del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, viene elevato a lire cinquanta milioni mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 534.
Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Gli spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto debbono essere effettuati esclusivamente con pellicole ininfiammabili.

Art. 2.

Non sono obbligatori l'impianto della cabina ed il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei locali adibiti a proiezioni cinematografiche con pellicole a formato ridotto.

Art. 3.

Fermo restando l'obbligo del preventivo nulla osta di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 419, nelle frazioni e nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche, la verifica dei locali da destinarsi a spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto può essere demandata ad una Commissione composta dal sindaco, dall'ufficiale sanitario e da un tecnico del Genio civile, con l'assistenza del segretario comunale.

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Art. 4.

I contravventori alle norme contenute nel presente decreto sono puniti ai termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — TUPINI

V. *Il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 141. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Imperia, pel triennio 1948-1950, i signori:

Cassini dott. Vincenzo, medico chirurgo;

Turco prof. Adalgiso, medico chirurgo;

Gandolfo professoressa Silvia, pediatra;

Bruna avv. Settimio, esperto in materie amministrative;

Spaggiari Edgardo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 13

(2137)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1948.

Modificazioni allo statuto del Consorzio Appulo Lucano Cooperative Operai Combattenti e Reduci (C.A.L.C.O.C.E.R.), con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto luogotenenziale 10 gennaio 1946, con il quale il Consorzio Appulo Lucano Cooperative Operai Combattenti e Reduci (C.A.L.C.O.C.E.R.), con sede in Bari, fu costituito e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il successivo decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, concernente l'approvazione degli articoli 16, 20, 38 e 42 dello statuto stesso;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei delegati del Consorzio predetto, in data 11 dicembre 1947, con la quale si apportano alcune modificazioni statutarie:

Vista l'istanza in data 2 gennaio 1948, con la quale il predetto Consorzio ha chiesto l'approvazione delle modifiche stesse;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni apportate agli articoli 14, 26 e 34 dello statuto del Consorzio Appulo Lucano Cooperative Operai Combattenti e Reduci (C.A.L.C.O.C.E.R.), con sede in Bari, il cui testo risulta del seguente tenore:

« Art. 14. — Le cooperative consorziate dovranno all'atto della loro iscrizione sottoscrivere almeno 25 quote da L. 1000 (mille) e versare i quattro decimi delle quote sottoscritte come all'articolo precedente. Gli altri sei decimi delle quote sottoscritte come all'articolo precedente potranno pagarsi a rate mensili in un tempo non superiore ad un anno dalla data di ammissione. Il Consorzio avrà la facoltà di trattenere alle singole scadenze, sulle somme dovute alle cooperative per i lavori eseguiti, l'ammontare delle rate scadute man mano che vengono in scadenza ».

« Art. 26. — Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed i suoi membri sono nominati dall'assemblea a maggioranza di voti a schede segrete fra i delegati.

Esso si compone di sette membri, i quali eleggono fra loro il presidente ».

« Art. 34. — Il Consiglio potrà per la trattazione e definizioni di affari speciali e per l'esercizio di determinate incombenze delegare i suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio od ai suoi impiegati od ai rappresentanti legali delle cooperative ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

TUPINI — FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 209. — LA MICELA

(2370)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1948.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del motopeschereccio « S. Paolo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Visto il regio decreto 31 maggio 1946, n. 616, che proroga la validità delle disposizioni dei regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e 30 maggio 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il motopeschereccio « S. Paolo », di stazza lorda tonnellate 20,12, iscritto al n. 265 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dalle ore 8 del 15 settembre 1947.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Marina militare n. 9, foglio n. 256

(2179)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo, riservato ai reduci.

In relazione al punto 6° dell'avviso programma di concorso, approvato con decreto Ministeriale 15 ottobre 1947, si comunica che le prove scritte relative al concorso a quattro posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo, riservato a favore dei reduci di guerra, avranno luogo in Roma presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Sala delle aste) nei giorni 31 maggio e 1° giugno p. v., ore 7 e 30.

(2494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 23 aprile 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Antonio Opessi, Console onorario di Costa Rica a Torino.

(2216)

In data 23 aprile 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Franco Paternostro, Console onorario di Costa Rica a Genova.

(2217)

In data 23 aprile 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William Blake, Console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(2218)

In data 28 aprile 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor John W. Anderson, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(2219)

In data 23 aprile 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Luigi Natta, Console onorario del Principato di Monaco a Ventimiglia.

(2452)

In data 23 aprile 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlos Alberto de Oliveira Leite, Vice console del Brasile a Livorno.

(2453)

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Roberto Balbontin y de Orta, Vice console onorario di Spagna a Savona.

(2454)

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Agostino Pennisi, Vice console onorario di Spagna ad Acireale.

(2455)

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Luigi Pellegrini, Vice console onorario di Spagna a Lucca.

(2456)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 258, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Martina Franca (Taranto), di un mutuo di L. 1.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2301)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 238, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gibellina (Trapani), di un mutuo di L. 135.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2298)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 270, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Narni (Terni), di un mutuo di L. 352.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2300)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ciappolino Francesco fu G. B., già esercente in Valenza Po.

Tali marchi recavano il n. 177.

(2231)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Lombardi Luigi di Ernesto, già esercente in Valenza Po.

Tali marchi recavano il n. 187.

(2232)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Lenti Carlo di Luigi, già esercente in Valenza Po.

Tali marchi recavano il n. 188.

(2233)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ubertone Pietro di Cesare, già esercente in Valenza Po.

Tali marchi recavano il n. 199.

(2234)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Amelotti Gino di Francesco, già esercente in Valenza Po.

Tali marchi recavano il n. 209.

(2235)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nel comune di Rodi Garganico (contrada Moscarizza)

Con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 agosto 1943, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 278,90 sita nel comune di Rodi Garganico alla contrada « Moscarizza », riportata in catasto all'art. 1 del foglio di mappa n. 9 del Comune omonimo.

(2278)

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nel comune di San Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 29 aprile 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 335 sita in San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. X, particella 16, del comune di San Benedetto del Tronto.

(2279)

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 30 aprile 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 1035 sita nella spiaggia di San Benedetto del Tronto, riportata in catasto al foglio n. 5, particella n. 61 e porzione della particella n. 43 del comune di San Benedetto del Tronto.

(2280)

MINISTERO DEL TESORO

Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la situazione al 1° gennaio 1948.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2328)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

E' andata smarrita la ricevuta n. 9 di L. 2000 (duemila), relativa alla rata semestrale di interessi scaduta al 15 marzo 1947, appartenente al buono del Tesoro novennale 4 % (1951), serie A-14 n. 131, di nominali L. 100.000, intestato a De Grazia Olga fu Vincenzo, moglie di Loeliger Hans, domiciliata in Napoli.

Ai termini dell'art. 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 363, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico provvederà agli ulteriori adempimenti per la conversione in Prestito della Ricostruzione red. 3,50 % del buono del Tesoro sopradistinto, richiesta dagli aventi diritto tramite la sede di Napoli della Banca commerciale italiana.

Roma, aprile 1948

(1969) *Il direttore generale* DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	856146 nuda proprietà	D'Amato Maria di Federico, moglie di Riccio Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto a D'Amato Tito fu Gabriele .	1.575 —
Cons. 4,50 % (1861)	9300	Ospedale Russo Basile, in Aci San Filippo Catena (Catania)	273 —
Cons. 3,50 % (1906)	252490	Legato Pio istituito dal fu Mario Finocchiaro, in Aci Catena, rappresentato dal suo fidecommissario .	45,50
Id.	288498	Ospedale Russo Basile, in San Filippo, frazione del comune di Aci Catena (Catania)	73,50
Id.	313486	Fidecommissaria dell'Ospedale Russo Basile, in Aci San Filippo Catena	168 —
Id.	320134	Come sopra	2.194,50
Id.	335600	O.P. del Cantore Mario Finocchiaro, in Aci Catena (Catania).	3,50
Id.	391138	O.P. Ospedale Russo Basile di Aci San Filippo, frazione del comune di Aci Catena (Catania) . .	210 —
Id.	428401	Ospedale Russo Basile, in Aci San Filippo Catena . .	28 —
Id.	687635	Come sopra	14 —
Id.	694557	O.P. Cantore Mario Finocchiaro, in Aci Catena	14 —
P. R. 3,50 % (1934)	278688	O.P. Ospedale Russo Basile di Aci Catena	24,50
Id.	357692	Come sopra	31,50
Id.	428456	Come sopra	21 —
Rendita 5 %	179355	Fondazione sottotenente Flavio Ottaviani, medaglia d'oro, presso il Comando del 30° Artiglieria D.F. « Lupi di Toscana », con sede in Brescia . . .	550 —
P. R. 3,50 % (1934)	24929	Fondazione 8 agosto 1916, in Ferrara .	119 —
Id.	62979	Fondazione 8 agosto, presso il 14° Reggimento artiglieria da campagna, Ferrara	10,50
Rendita 5 %	173488	Comando del Presidio di Milano	2.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 gennaio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(111)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.